

Via Cannaviello, 57 - 83100 Avellino

Telefono 0825697711 * SITO: https://irpiniambiente.acquistitelematici.it/

PROCEDURA APERTA

per l'affidamento della esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

(ai sensi dell'art. 36, comma 9, e 95, comma 3, del Codice)

OGGETTO DELL'APPALTO

LAVORI DI LA REALIZZAZIONE DI DUE VAGLI PRIMARI E DEI DUE VAGLI SECONDARI DELLE DUE LINEE DI PRODUZIONE PRESSO LO S.T.I.R. DI AVELLINO SUDDIVISI IN DUE LOTTI

CUP I38C22000190002

Lotto 1 CIG 9367114302 Lotto 2 CIG 9367127DB9

SEZIONE I	4
STAZIONE APPALTANTE (E INFORMAZIONI GENERALI)	
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale	
I.2) Provvedimenti di approvazione e validazione della procedura, fonte di finanziamento	
I.3) Pubblicazione del bando e dell'esito di gara	
I.4) Luogo di svolgimento della gara	
I.5) Termine di presentazione delle offerte	
I.6) Comunicazioni inerenti alla gara	
SEZIONE II	
OGGETTO, LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	
II.1) Oggetto, luogo di esecuzione e modalità di determinazione del corrispettivo	
II.2) Suddivisione in lotti	
II.3) Inizio dei lavori, durata dell'appalto e tempi di esecuzione	
SEZIONE III	
LAVORAZIONI E IMPORTO A BASE D'APPALTO	
III.1) Importo a base d'appalto	
III.2) Categoria delle lavorazioni	
III.4) Subappalto	
III.5) Contabilità e pagamenti	
III.6) Anticipazione	7
SEZIONE IV	7
DOCUMENTI DI GARA, CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE ATTI	7
IV.1) Documenti di gara	7
IV.2) Consultazione e acquisizione	7
IV.3) Sopralluogo per ciascun lotto	7
SEZIONE V	8
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA	
V.1) Soggetti ammessi alla gara	8
V.1.1) Concorrente italiano o stabilito in Italia	8
V.1.2) Concorrente stabilito in altri Stati	9
V.1.3) Raggruppamenti temporanei, consorzi di concorrenti, G.E.I.E., aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto	o di
rete	9
V.1.4) Curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a Concordato con	
continuità aziendale	9
SEZIONE VI	
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA	
E TECNICO-PROFESSIONALE	
VI.1) Requisiti di ordine generale	
VI.2) Requisiti e capacità specifiche	
VI.3) Avvalimento	
SEZIONE VII	
LEGALITÀ NEGLI APPALTI, VALUTAZIONE DI IMPATTO CRIMINALE ED ALTRI OBBLIGHI	
VII.1) Valutazione di impatto criminale	
VII.2) Artt. 51, 52 e 53 della Legge Regionale n° 3/2007	
SEZIONE VIII	
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE	
VIII.1) Criterio di aggiudicazione per ciascun lotto	
VIII.3) Valutazione delle offerte per ciascun lotto	
VIII.5) Criterio di individuazione, verifica ed esclusione delle offerte anormalmente basse per ciascun lotto	
VIII.5) Modalità di aggiudicazione per ciascun lotto	
VIII.6) Partecipazione a più lotti	
SEZIONE IX	
CONTENUTO, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE	
IX.1) Modalità di presentazione e termine di validità dell'offerta	
IX.2) Contenuto della "ARCHIVIO INFORMATICO 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"	18

IX.3) Contenuto dell'ARCHIVIO INFORMATICO2 "OFFERTA TECNICA"	25
IX. 4) Contenuto dell'ARCHIVIO INFORMATICO 3"OFFERTA ECONOMICA"	27
IX.4) Garanzia provvisoria	27
IX.5) Contributo a favore dell'ANAC	29
SEZIONE X	30
ESPLETAMENTO DELLA GARA	30
X. 1) Operazioni di gara	30
X.2) Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione	31
X.3) Soccorso istruttorio	32
SEZIONE XI	33
ACCESSO AGLI ATTI	33
SEZIONE XII	33
ULTERIORI DISPOSIZIONI	33
XII.1) Stipulazione ed esecuzione del contratto	33
XII.2) Garanzie e coperture assicurative	35
XII.2.1) Garanzia fideiussoria (cauzione definitiva)	35
XII.2.2) Polizza assicurativa CAR	35
XII.2.3) Eventuali modifiche contrattuali	35
XII.2.3.1) Revisione prezzi	35
SEZIONE XIII	36
CONTROVERSIE	36
SEZIONE XIV	36
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	36
SEZIONE XV	37
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	37
Allegati:	37
Abbreviazioni, riferimenti normativi e convenzioni:	37

SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE (E INFORMAZIONI GENERALI)

I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale

	COMMITTENTE
<u>Denominazione</u>	IRPINIAMBIENTE SPA
Servizio/Settore/Ufficio responsabile	Ing. Roberto IANTOSCA
Indirizzo	Via Cannaviello, 57
Località/Città/Provincia	83100 Avellino
<u>Telefono</u>	0825 697711
Telefax	0825 697711
Posta elettronica (pec)	posta@pec.irpiniambiente.it
Indirizzo Internet (URL)	irpiniambiente.acquistitele matici.it
Codice AUSA	0000288444

- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: vedi sezione IV;
- Indirizzo presso il quale inviare le offerte di partecipazione: vedi sezione IX;
- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: vedi sezione XV;

1.2) Provvedimenti di approvazione e validazione della procedura, fonte di finanziamento

- Validazione
 - Atto di validazione in data 20.06.2022.
- Indizione gara: Decreto a contrarre n.151 del 07.07.2022

I.3) Pubblicazione del bando e dell'esito di gara

La presente lettera di invito è inviata a mezzo della piattaforma irpiniambiente.acquistitelematici.it.

L'esito di gara, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 29, comma 2 e dell'art. 76, del Codice, sarà pubblicato su:

- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- Un quotidiano a diffusione locale ed un quotidiano a diffusione nazionale;
- Albo Pretorio on line;
- Piattaforma di e-procurement irpiniambiente.acquistitelematici.it;
- Piattaforma digitale istituita presso l'ANAC;
- Sito informatico del Ministero delle Infrastrutture: www.serviziocontrattipubblici.it.

Analogamente sarà pubblicato l'esito di gara

In ogni caso si procede, *ai sensi dell'art. 76, comma 5, del Codice*, a comunicare l'aggiudicazione a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa alla gara.

I.4) Luogo di svolgimento della gara

La prima seduta pubblica della gara avrà luogo il giorno 16/09/2022, alle ore 10:00, presso la piattaforma irpiniambiente.acquistitelematici.it.

Qualora la commissione di gara non dovesse riunirsi nelle suddette sedute, sarà cura del Committente comunicare e pubblicare un apposito avviso sul sito **irpiniambiente.acquistitelematici.it** nonché inviare lo stesso all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede di registrazione sulla piattaforma irpiniambiente.acquistitelematici.it così come meglio specificato nella successiva SEZIONE I.6.

I.5) Termine di presentazione delle offerte

Le offerte dovranno pervenire presso la Piattaforma **irpiniambiente.acquistitelematici.it** secondo le modalità meglio specificate nella successiva SEZIONE IX.1) "Modalità di presentazione e termine di validità dell'offerta", <u>così come specificato nel timing di gara</u>.

I.6) Comunicazioni inerenti alla gara

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del Codice, inerenti alla presente procedura di gara, devono essere eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ovvero attraverso l'area "CHIARIMENTI" presente nei dettagli di gara sulla Piattaforma.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC dovranno essere riportate nel proprio profilo registrato presso la piattaforma; in caso di problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente il Committente declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di Raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o Consorzi ordinari, anche se non ancora formalmente costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario/capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati/raggruppandi, aggregati o consorziati/consorziandi. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

SEZIONE II

OGGETTO, LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

II.1) Oggetto, luogo di esecuzione e modalità di determinazione del corrispettivo

L'oggetto del presente appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dei << PROCEDURA
APERTA PER LA REALIZZAZIONE DI DUE VAGLI PRIMARI E DEI DUE VAGLI SECONDARI DELLE DUE LINEE DI PRODUZIONE PRESSO LO
S.T.I.R. DI AVELLINO SUDDIVISI IN DUE LOTTI>>.

Per una più ampia e dettagliata descrizione dei lavori a farsi si rimanda al progetto esecutivo posto a base di gara.

Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata in sede di gara dall'appaltatore e recepite dalla SA.

I lavori sono da effettuarsi presso lo STIR di Pianodardine in Avellino come meglio specificati nel progetto allegato alla presente.

Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo "a misura" ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera eeeee) del Codice.

II.2) Suddivisione in lotti

L'appalto è suddiviso in n°2 lotti funzionali:

- 1) Lotto n°1 Linea. 1
- 2) Lotto n°2 Linea. 2

Gli o.e. possono partecipare ad uno o ad entrambi i lotti. Ogni o.e. può aggiudicarsi uno o entrambi i lotti.

II.3) Inizio dei lavori, durata dell'appalto e tempi di esecuzione

Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell'appalto, come da art. 14 del Capitolato, è di giorni 90 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di firma del contratto e, se antecedente, dalla data del verbale di consegna dei lavori.

I lavori potranno avere inizio immediatamente dopo la consegna e dovranno essere conclusi entro i termini sopra indicati da considerarsi tassativi, fatta eccezione per sospensioni e/o proroghe. Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice si può procedere alla consegna dei **lavori in via d'urgenza**. In caso di ritardo nei tempi di esecuzione delle opere, si applicano le penali previsti dalla norma.

SEZIONE III LAVORAZIONI E IMPORTO A BASE D'APPALTO

III.1) Importo a base d'appalto

Lotto 1

LOCIOI		
Importo	complessivo a base d'appalto:	€ 591.401,92 + IVA
di cui	a) per lavori a misura (soggetto a ribasso)	€ 580.677,92 + IVA
uicui	b) per oneri inerenti ai piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 10.724,00 + IVA

CPV:_ 42914000-6

Lotto 2

Importo c	omplessivo a base d'appalto:	€ 591.401,92 + IVA
di cui	a) per lavori a misura (soggetto a ribasso)	€ 580.677,92 + IVA
ai cui	b) per oneri inerenti ai piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 10.724,00 + IVA

CPV:_ 42914000-6

III.2) Categoria delle lavorazioni

Lotto 1

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria	Importo (€)	%	Prevalente / Scorporabile	Subappaltabile (SI/NO)
Opere idrico sanitarie	OS14	Ħ	SI	591.401,92	100,00	Prevalente	SI

Lotto 2

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria	Importo (€)	%	Prevalente / Scorporabile	Subappaltabile (SI/NO)
Opere idrico sanitarie	OS14	III	SI	591.401,92	100,00	Prevalente	SI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 61, comma 2, del Regolamento la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 92, comma 2, del Regolamento. Il concorrente deve possedere le seguenti attestazione SOA:

- Lotto n°1 nella categoria OS14 Classifica III
- Lotto n°2 nella categoria OS14 Classifica III

Ai sensi dell'art. 92, comma 1, del DPR 207/2010, la qualificazione nella categoria prevalente è obbligatoria ai fini della partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, l'importo della manodopera stimato per il presente affidamento è così suddiviso:

- Lotto n°1: € 57.655,88;

- Lotto n°2: € 57.655,88.

III.3) Categorie valevoli ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori

Lotto 1: OS14 per il 100,00%; Lotto 2: OS14 per il 100,00%.

III.4) Subappalto

Il subappalto è ammesso nel rispetto dell'articolo 105 del Codice, previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

Nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo n°50/2016, per ciascun lotto,l'appalto deve essere eseguito direttamente ed esclusivamente dall'aggiudicatario e non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni.

Per avvalersi del subappalto, il concorrente è tenuto a indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti percentuali e nei termini predetti, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 105 comma 8 del Codice, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dal comma 4, lettera b), del predetto articolo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi *nei soli casi previsti dall'art. 105, comma 13, del Codice.*

III.5) Contabilità e pagamenti

L'appalto, ai sensi dell'art. 3, lettere eeeee) del Codice, è "a misura".

La contabilità dei lavori sarà effettuata *ai sensi della parte II, titolo IX, del Regolamento*; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto. Si precisa che, ai sensi dell'art. 30, comma 5 del

Codice, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

L'impresa appaltatrice si impegna a rispettare e ad accettare, a pena di nullità assoluta del contratto, tutte le disposizioni previste dall'art. 19, comma 7, del Regolamento di Attuazione della Legge Regionale n°3/2007 e dall'art. 3 della Legge 136/2010 "Tracciabilità di flussi finanziari". Si precisa che i suddetti obblighi si applicano anche ai subappaltatori e ai subcontraenti.

III.6) Anticipazione

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, è previsto, per ciascun lotto, la corresponsione a favore dell'appaltatore di un'anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo contrattuale.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione (maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori).

L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione.

L'anticipazione viene erogata entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal Responsabile Unico del Procedimento; l'esecutore, però, decade dal beneficio dell'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali.

L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

SEZIONE IV DOCUMENTI DI GARA, CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE ATTI

IV.1) Documenti di gara

I documenti a base dell'appalto sono: gli elaborati del progetto esecutivo e, in particolare, il capitolato speciale d'appalto, lo schema di contratto, il piano di sicurezza e coordinamento ed il crono programma; il presente bando con modulistica allegata.

In caso di discordanza tra la normativa, il bando e gli altri documenti di gara, *al fine di definirla*, si osserva il seguente ordine di prevalenza:

- 1. Codice, Regolamento ed altra normativa di rango pari o superiore;
- 2. Bando-disciplinare di gara;
- 3. Capitolato speciale d'appalto;
- 4. Manuale operativo gara telematica Procedura aperta multilotto OEPV;
- 5. Altri documenti allegati al presente bando.

IV.2) Consultazione e acquisizione

Il progetto esecutivo in formato PDF e la relativa modulistica in formato DOC sono accessibili gratuitamente, illimitatamente e direttamente nonché liberamente scaricabili dal back end dell'operatore economico presso la piattaforma irpiniambiente.acquistitelematici.it.

Nell'offerta il concorrente dichiara di aver preso visione e di avere perfetta cognizione di tutti i documenti di gara.

Il Committente in base alla normativa vigente sul copyright, è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e di utilizzo e/o diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nel progetto di cui al bando e ne autorizza l'uso solo ai fini della partecipazione alla gara d'appalto.

IV.3) Sopralluogo per ciascun lotto

IL SOPRALLUOGO È OBBLIGATORIO, tenuto conto della necessità che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.

Si evidenzia, infatti, che la ratio sottesa all'obbligo di sopralluogo è quella di favorire una piena responsabilizzazione dell'impresa partecipante alla gara. (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 6625/2011).

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo va inoltrata all'indirizzo pec posta@pec.irpiniambiente.it entro e non oltre il 05.09.2022.

La S.A. comunicherà il giorno e l'ora del sopralluogo.

L'impresa all'atto del sopralluogo deve essere munita di attestato di sopralluogo allegato alla lettera di invito in modalità precompilato e deve essere timbrato e firmato dal dirigente scolastico o da persona da lui delegata.

LA MANCATA ALLEGAZIONE DELL'ATTESTATO DI SOPRALLUOGO COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA.

SEZIONE V

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

V.1) Soggetti ammessi alla gara

Ai sensi dell'art. 45 del Codice, **sono ammessi** a partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, che siano in possesso dei requisiti prescritti dalla successiva SEZIONE VI del presente bando e secondo le modalità di cui agli artt. 62, 92, 93 e 94 del Regolamento.

In particolare, sono ammessi a partecipare alla presente gara:

- operatori economici con idoneità individuale previsti dall'art. 45, comma 2, del Codice alle lettere:
 - a) imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
 - b) consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane;
 - c) consorzi stabili;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva previsti dall'art.45, comma 2, del Codice alle lettere:
 - d) raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo articolo del Codice;
 - e) consorzi ordinari di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo articolo del Codice;
 - f) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete;
 - g) gruppo europeo di interesse economico;
- operatori economici di cui alle precedenti lettere d) ed e) che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice

I lavori saranno eseguiti dai concorrenti riuniti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del Regolamento, secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce motivo di esclusione dalla gara.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. **Non è ammessa**, *altresì*, la partecipazione alla gara di concorrenti:

- 1. per i quali sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
- 2. partecipanti in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Resta fermo quanto stabilito dai commi da 5 a 14 dell'art. 80 del Codice.

In particolare si evidenzia che si procederà all'esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto dell'operatore economico qualora si trovi in una delle situazioni, anche riferita ad un suo appaltatore nei casi di cui all'art. 105 del Codice, così come elencate all'art. 80, comma 5 del Codice (*Proposta di Linee Guida dell'ANAC "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettera c) del Codice" del 21 settembre 2016).*

In ogni caso, ai sensi dell'art. 80, comma 7, del Codice, l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 sempre dello stesso articolo, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

V.1.1) Concorrente italiano o stabilito in Italia.

I concorrenti, all'atto dell'offerta, devono essere in possesso dell'attestazione per attività di costruzione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 84 del Codice ed art. 61 del Regolamento, regolarmente autorizzata e in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nella categoria richiesta e per importo adeguato.

I concorrenti devono essere, in caso di lavorazioni con classifica superiore alla II, in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità, ai sensi degli artt. 63 e 76 del Regolamento.

Il possesso della Certificazione del Sistema di Qualità Aziendale deve risultare dall'Attestazione SOA ovvero deve essere documentata con le medesime modalità previste per la presentazione dell'Attestato SOA, unitamente a copia semplice della domanda inoltrata alla competente SOA per la registrazione della Certificazione sull' Attestato SOA stesso.

L'impresa, in pendenza del rilascio del rinnovo dell'attestazione SOA, può partecipare alle procedure selettive nel caso in cui la stessa abbia richiesto di sottoporsi alla verifica triennale (stipulando apposito contratto con la SOA) prima della scadenza del triennio. In tal caso l'impresa è tenuta a presentare copia del contratto stipulato con la SOA.

V.1.2) Concorrente stabilito in altri Stati

Ai sensi dell'articolo 45 del Codice, per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall'Italia l'esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane riportati ai punti precedenti della presente SEZIONE è desunta dalla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La qualificazione è comunque consentita alle stesse condizioni richieste per le imprese italiane. I relativi requisiti di partecipazione possono essere verificati con le modalità di cui all'articolo 86 del Codice. Le autocertificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

V.1.3) Raggruppamenti temporanei, consorzi di concorrenti, G.E.I.E., aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete.

l raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi, ai sensi dell'articolo 45 del Codice, e secondo quanto previsto dagli artt. 92, 93 e 94 del Regolamento sia in termini di qualificazione per la partecipazione sia in termini di esecuzione dei

Ai sensi dell'articolo 48, comma 9 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari di concorrenti, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei e dei Consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare in sede di gara, <u>a pena di esclusione</u>, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 Regolamento. Resta fermo che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, comma 2, lett. g) del Codice, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex Decreto Legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del citato Decreto Legislativo 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Bando per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, comma 7, del Codice, i consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice (consorzi stabili) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

A norma dell'art. 48, comma 14 del Codice, le disposizioni del medesimo all'art. 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui al comma 2, lett. f) del citato art. 45.

V.1.4) Curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del Codice, ai fini della partecipazione alla presente procedura di appalto:

- il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del giudice delegato;
- per le imprese che hanno presentato domanda di cui all'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, se il decreto previsto dall'articolo 163 del medesimo regio decreto non è stato ancora depositato, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto;
- per le imprese ammesse al concordato preventivo non è necessario l'avvalimento dei requisiti di altro soggetto.

SEZIONE VI REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

VI.1) Requisiti di ordine generale

Gli operatori economici non devono trovarsi in uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice - così come modificato dal Decreto Legge n°32 del 18/04/2019 - nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16, del Decreto Legislativo n°165/2001 né essere incorsi in qualsiasi altra condizione di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione.

I motivi di esclusioni di cui in precedenza si applicano anche a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice.

Per i requisiti di ordine generale resta fermo quanto previsto dal comma 4 al 13 dell'art. 80 del Codice.

Ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

VI.2) Requisiti e capacità specifiche

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del Codice, per partecipare alla gara i concorrenti devono essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per attività coincidenti con quelle oggetto del presente affidamento:

- nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle consorziata/e indicata/e;
- nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda;
- nel caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

Ai sensi dell'art. 84, comma 1, del Codice, i concorrenti, <u>a pena di esclusione</u>, devono essere in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, *di cui agli artt. 64 e ss. del Regolamento*, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le Categorie e classifiche adeguate alle categorie e all'importo dei lavori da assumere.

Ai sensi dell'art. 92 del Regolamento, pertanto:

- <u>il concorrente singolo</u> può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi ovvero sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori con obbligo di subappalto della categoria scorporabile, sempre che il suo importo complessivo rientri nel limite di cui all'art. 105, comma 2, del Codice;
- per i raggruppamenti e i consorzi di concorrenti e GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel presente Bando per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40% (quaranta per cento) e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento). Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate;
- per i raggruppamenti e i consorzi di concorrenti e GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente;
- per i raggruppamenti e i consorzi di concorrenti e GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del Codice di tipo misto, consistenti in raggruppamenti di tipo verticale, nel quale l'esecuzione della categoria prevalente e/o della/e categoria/e scorporabile/i risulta/no assunta/e da sub-associazioni di tipo orizzontale, valgono le regole suesposte per ciascun tipo di raggruppamento. Si precisa tuttavia che la categoria prevalente dovrà essere eseguita o dalla sola mandataria o, in alternativa, dalla mandataria in raggruppamento di tipo orizzontale, secondo le percentuali di partecipazione sopra indicate, e che l'importo della categoria scorporabile può essere coperto o da una sola mandante o da più di una mandante a condizione che almeno una

- di esse sia qualificata per almeno il 40 per cento dell'importo e le altre per il 10% (dieci per cento), fermo restando la copertura dell'intero importo della categoria scorporabile.
- per le imprese cooptate, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto possono raggruppare altre imprese (imprese cooptate) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal presente Bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% (venti per cento) dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

VI.3) Avvalimento

Ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice, non è ammesso avvalimento per il presente appalto.

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 del DM MIT 248/2016, "i requisiti di specializzazione che devono possedere gli operatori economici per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 2 - fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 83 del codice dei contratti pubblici per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione da parte del sistema unico di qualificazione degli operatori economici di lavori pubblici di cui all'articolo 84 del medesimo codice - sono i seguenti: a) nelle categorie (...) OS 14 (...), avere nel proprio organico personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie di lavori, nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti".

SEZIONE VII LEGALITÀ NEGLI APPALTI, VALUTAZIONE DI IMPATTO CRIMINALE ED ALTRI OBBLIGHI

La mancata adesione, da parte dell'offerente, alle clausole della presente sezione comporterà la esclusione dalla procedura di gara.

VII.1) Valutazione di impatto criminale

I soggetti partecipanti alla gara, in forma singola o comunque associati, si impegnano, in caso di aggiudicazione dell'appalto e sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, a comprendere nel contratto d'appalto, rispettare e far rispettare le clausole contrattuali di Valutazione di Impatto Criminale di cui all'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di Attuazione della predetta Legge Regionale n° 3 / 2007, come da MODELLO 5.

VII.2) Artt. 51, 52 e 53 della Legge Regionale n° 3/2007

Il concorrente si obbliga, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara in oggetto specificata, in caso di aggiudicazione del relativo appalto, a rispettare e far rispettare le clausole contenute negli artt. 51, 52 e 53 della Legge Regionale n°3/2007, come da MODELLO 5.

SEZIONE VIII CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

VIII.1) Criterio di aggiudicazione per ciascun lotto

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	80
OFFERTA TEMPORALE	5
OFFERTA ECONOMICA	15
TOTALE	100

VIII.2) Elementi di valutazione dell'offerta di ciascun lotto

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata ai sensi dell'art. 95 del Codice e secondo quanto previsto dalle Linee Guida n°2, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate dall'ANAC con deliberazione n°1005 del 21/09/2016.

In particolare, ai sensi dell'art. 95 del Codice, sono stabiliti i seguenti elementi qualitativi e quantitativi di valutazione dell'offerta ed i relativi punteggi massimi:

- a) la qualità, che comprende il miglioramento della qualità e della funzionalità dell'opera, il minor costo di utilizzo e di manutenzione, la migliore organizzazione e sicurezza del cantiere;
- b) diminuzione sul tempo di esecuzione lavori
- c) ribasso percentuale unico.

Di seguito sono elencati i criteri di valutazione e i relativi punteggi precisando che nella colonna identificata con la lettera D sono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi attribuiti in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice e nella colonna identificata dalla lettera T sono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Di seguito sono elencati i criteri di valutazione e i relativi punteggi.

	Valore tecnico e funzionale delle migliorie proposte alle opere	A.1 Caratteristiche dei materiali con maggiore qualità, performance e durevolezza rispetto a quelli in progetto; miglioramento delle prestazioni termo-acustiche degli elementi della cappottatura. A.2 Qualità dell'impiantistica tecnologica finalizzata ad un maggior rendimento ed efficienza degli allestimenti e smaltimenti, non esclusa la sua novazione, al risparmio energetico e al	25		
		Qualità dell'impiantistica tecnologica finalizzata ad un maggior rendimento ed efficienza degli allestimenti e smaltimenti, non esclusa la sua	35		
l r	progettate.	minor impatto ambientale mediante l'utilizzo di tecniche e tecnologie superiori a quelle di progetto.			
A 9	Adeguatezza delle metodologie costruttive specifiche proposte. Soluzioni e/o utilizzazione di materiali finalizzati a migliorare le caratteristiche, la durabilità e la manutenzione delle opere. Programmazione delle lavorazioni.	A.3 Sviluppo e svolgimento dei lavori con particolare riferimento all'utilizzo di soluzioni integrative e/o migliorative con riguardo ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 11/10/2017 (protocolli per il rispetto e la tutela Ambientale, riduzione delle emissioni e la riciclabilità dei materiali a fine vita) e, in ogni caso, l'offerente dovrà rispettare le specifiche tecniche di cantiere del D.M. 11 ottobre 2017	10		
		A.4 Organizzazione di cantiere finalizzata al miglioramento della sicurezza, al contenimento delle forme di inquinamento e di disagio alle squadre di produzione presenti nell'impianto in fase di realizzazione, alla riduzione dei rifiuti, con particolare riferimento alle fasi di demolizioni delle strutture esistenti.	5		
В	Possesso di certificazioni	Certificazione ambientale EMAS o di certificazione ambientale ISO 14001		2	5
	Certificazione ISO 45001 3				
	Riduzione dei tempi di esecuzione				
D (Offerta economica (ribasso percentuale)			I	15

TABELLA 1 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE

VIII.3) Valutazione delle offerte per ciascun lotto

I punteggi saranno attribuiti da una commissione di gara, nominata secondo le modalità di cui all'art. 77 del Codice, sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi di cui alla precedente tabella, mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore (rif.: ANAC - Linee Guida n. 2, paragrafo VI, punto 1.) secondo la seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove

 P_i = Punteggio dell'offerta i-esima

n = numero totale dei requisiti

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i). (cfr Tabella n.1)

V ai = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno

 \sum_n sommatoria

Criterio	Descrizionedel criterio	Sub criterio	Modalità di attribuzione dei coefficienti
		A.1 Caratteristiche dei materiali rispetto a quelli in progetto; miglioramento delle prestazioni acustiche della cappottatura dei vagli sia primari che secondari.	La commissione procederà per ciascun sub criterio all'assegnazione dei coefficienti attraverso il confronto a coppie tra le offerte esaminate (rif.: ANAC - Linee Guida n. 2, paragrafo V, lett. b). Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi sulla base del seguente criterio (rif.: ANAC - Linee Guida n. 2, paragrafo V, punto 1.): si trasforma, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il "confronto a coppie", in coefficienti variabili tra zero e uno e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri
	Valore tecnico e funzionale delle migliorie proposte alle opere progettate. Adeguatezza delle metodologie costruttive	A.2 Qualità dell'impiantistica tecnologica finalizzata ad una maggiore efficienza, al risparmio energetico e al minor impatto ambientale mediante l'utilizzo di tecniche e tecnologie superiori a quelle di progetto.	concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto. Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a tre, la commissione procederà all'assegnazione per ciascun sub criterio attraverso il metodo della media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari (rif.: ANAC - Linee Guida n. 2, paragrafo V, lett. a) sulla base del proprio autonomo e libero apprezzamento e secondo la seguente tabella: GIUDIZIO SULL'OFFERTA COEFFICIENTE
A	specifiche proposte. Soluzioni e/o utilizzazione di materialifinalizzati a migli orare le caratteristiche, la durabilità e la manutenzione delle opere. Programmazione delle lavorazioni.	A.3 Sviluppo e svolgimento dei lavori con particolare riferimento all'utilizzo di soluzioni integrative e/o migliorative con riguardo ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 11/10/2017 (protocolli per il rispetto e la tutela Ambientale, riduzione delle emissioni e la riciclabilità dei materiali a fine vita) e, in ogni caso, l'offerente dovrà rispettare le specifiche tecniche di cantiere del D.M. 11 ottobre 2017	Eccellente $0,91 \div 1,00$ Ottima $0,81 \div 0,90$ Distinta $0,71 \div 0,80$ Buona $0,61 \div 0,70$ Sufficiente $0,51 \div 0,60$ Scarsa $0,31 \div 0,50$ Insufficiente $0,01 \div 0,30$ Gravemente insufficiente $0,00$ Il coefficiente intermedio del sub_criterio si ottiene, pertanto, come media dei coefficienti assegnati discrezionalmente da ciascun commissario. Al concorrente che avrà conseguito la media più alta relativa al sub criterio in esame sarà attribuito il coefficiente "1". Per l'assegnazione del coefficiente da assegnare ai restanti concorrenti si procederà riparametrando e rapportando
	delle lavorazioni.	A.4 Organizzazione di cantiere finalizzata al miglioramento della sicurezza, al contenimento delle forme di inquinamento e di disagio alle squadre di produzione presenti nell'impianto in fase di realizzazione, alla riduzione dei rifiuti, con particolare riferimento alle fasi di demolizioni delle strutture esistenti.	all'unità in maniera proporzionale le medie conseguite con la seguente formula: VNi = MNi / MNimax Dove - VNi = coefficiente da assegnare al concorrente i-esimo relativo a subcriterio n-esimo, variabile da zero ad uno - MNi = media ottenuta sommando i coefficienti attribuiti da commissari alconcorrente i-esimo relativo al subcriterio n-esimo dividendo per 3 - MNimax = la media più alta tra le MNi Il punteggio finale per ciascun concorrente e subcriterio sarà ottenuto moltiplicando VNi * PN che è il peso massimo di ciascun subcriterio.
	Possesso	Certificazione ambientale EMAS o di certificazione ambientale ISO 14001	Il punteggio viene attribuito solo in caso di possesso delle certificazioni in parola. Per i RTI la valutazione del requisito è rapportata a un coefficiente C=1 se tutti i raggruppati sono in possesso della certificazione, viceversa il coefficiente C si

В	certificazioni	Certificazione ISO 45001	riduce in funzione del rapporto tra l'importo dei lavori IA attribuiti a tutti i soggetti certificati del RTI (mandataria e/o mandanti) e l'importo totale IT a base d'asta, ovvero C= IA/IT. Lo stesso criterio si applica anche ad altri soggetti plurisoggettivi assimilabili ai raggruppamenti (consorzi ordinari, GEIE, aggregazioni di imprese di rete).		
			Bi = Ti /Tmax		
			dove		
С	Ribasso temporale (giorni in meno)	 Bi = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 		
			- Ti = valore dell'offerta (diminuzione dei tempi) del concorrente i-		
			esimo;		
			- Tmax = valore dell'offerta (diminuzione dei tempi) più conveniente		
			Il coefficiente Bi andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile		
			Ci = Ri /Rmax		
			dove		
D	D Ribasso economico (percentuale)		 Vi = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 		
			- Ri = valore dell'offerta (ribasso) del		
			concorrente i-esimo;		
			- Rmax = valore dell'offerta (ribasso) più		
			conveniente		
			Il coefficiente Vi andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.		

TABELLA 2 - MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI

Criterio	Descrizione del	Sub criterio	Criteri motivazionali
	criterio		

Per tutti i criteri e sub_criteri si applicano, in ogni caso, i seguenti criteri motivazionali. Le offerte presentate dai concorrenti saranno valutate, rispettivamente, in ragione di:

- concretezza, attinenza, efficacia e della, più o meno, realizzabilità delle soluzioni migliorative e/o integrative formulate;

- completezza, definizione e chiarezza degli elaborati proposti, con gli opportuni richiami normativi, ricavabile dal livello della definizione grafica, contabile e documentale delle proposte presentate;
- innovazione ovvero le proposte devono essere connotate di originalità in relazione al progetto e, se possibile, in relazione al mercato degli appalti del settore:
- specificità nel senso che le proposte migliorative / integrative siano state elaborate appositamente per l'appalto in corso e non siano proposte "standard";
- qualità complessiva delle soluzioni proposte.

Non verranno prese in considerazione:

- le proposte e migliorie non conformi o che discordino significativamente dagli indirizzi progettuali e che non abbiano una diretta attinenza con la logica progettuale. Si rappresenta che le soluzioni proposte dal concorrente possono riguardare anche più criteri, se soddisfano contemporaneamente le specifiche dettate nel singolo criterio di valutazione;
- ai sensi dell'art. 95 comma 14-bis del Codice, non sarà attribuito alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta, fatto salvo quanto richiesto nel presente bando-disciplinare;

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui alcune delle soluzioni migliorative o integrazioni tecniche proposte dal concorrente siano valutate dalla commissione giudicatrice peggiorative o comunque non migliorative o addirittura comportino variazioni sostanziali al progetto o alterino l'oggetto dell'appalto e, pertanto, non accettabili, non si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara ma se ne terrà debitamente conto nell'assegnazione dei coefficienti numerici, e in particolare, per lo specifico criterio di valutazione, al suddetto concorrente sarà assegnato un coefficiente pari a zero, se l'intera miglioria offerta sia inammissibile, o comunque ridotto in ragione della parte di miglioria irregolare. In caso di aggiudicazione, tale concorrente deve eseguire l'intervento, per quanto riguarda le dette proposte ritenute inaccettabili, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni del progetto esecutivo posto a base di gara. La commissione giudicatrice, ai fini di quanto prima previsto, predisporrà una apposita relazione illustrativa in ordine alle proposte ritenute inaccettabili.

А	Valore tecnico e funzionale delle migliorie proposte alle opereprogettate. Adeguatezza delle metodologie costruttive specifiche proposte. Soluzioni e/o utilizzazione	A.1 Caratteristiche dei materiali rispetto a quelli in progetto; miglioramento delle prestazioni acustiche della cappottatura dei vagli sia primari che secondari.	 modifiche progettuali migliorative e innovative più vantaggiose in termini di qualità ed efficienza; utilizzo di prodotti a elevato livello di rendimento, funzionalità e durabilità specificandone le differenze con quelli previsti in progetto; utilizzo di prodotti di migliori qualità e prestazioni (anche certificati da organismi accreditati) e con minori costi di esercizio e di manutenzione; vantaggi qualitativi derivanti dalle soluzioni e integrazioni proposte, anche in rapporto all'analisi costi-benefici;
	di materialifinalizzati a migliorare le caratteristiche, la durabilità e la manutenzione delle opere. Programmazione delle lavorazioni.	A.2 Qualità dell'impiantistica tecnologica finalizzata ad una maggiore efficienza, al risparmio energetico e al minor impatto ambientale mediante l'utilizzo di tecniche e tecnologie superiori a quelle di progetto.	 modifiche progettuali migliorative e innovative più vantaggiose in termini di qualità ed efficienza; utilizzo di prodotti a elevato livello di rendimento, funzionalità e durabilità; utilizzo di prodotti conformi ai requisiti ambientali ed etichette ecologiche di cui ai CAM vigenti. Sono presunti conformi iprodotti in possesso delle eco-etichettature o delle certificazioni previste dalla legge di settore;

	T		
A	Valore tecnico e funzionale delle migliorie proposte alle opereprogettate. Adeguatezza delle metodologie costruttive specifiche proposte. Soluzioni e/o utilizzazione di materialifinalizzati a migliorare le caratteristiche, la durabilità e la manutenzione delle opere. Programmazione delle lavorazioni.	A.3 Sviluppo e svolgimento dei lavori con particolare riferimento all' Utilizzo di soluzioni integrative e/o migliorative con riguardo ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 11/10/2017 definiti in progetto (protocolli per il rispetto e la tutela Ambientale, riduzione delle emissioni e la riciclabilità dei materiali a fine vita) e, in ogni caso, l'offerente dovrà rispettare le specifiche tecniche di cantiere del D.M. 11 ottobre 2017	 migliore piano di azioni previste per la riduzione dell'impatto ambientale nel rispetto dei criteri, per il controllo dell'erosione e delle sedimentazioni per le attività di cantiere e per lagestione dei rifiuti e per il controllo della qualitàdell'aria e dell'inquinamento acustico durante leattività di cantiere. migliore professionalità ed esperienza del direttore tecnico in relazione al titolo di studio, alla qualifica professionale e all'esperienza lavorativa maturata, risultanti dal curriculum vitae, e al tipo di rapporto con l'impesa; eventuale presenza in loco di un responsabile delle opere impiantistiche di adeguata esperienza e professionalità in relazione al titolo di studio, alla qualifica professionale e all'esperienza lavorativa maturata, risultanti dalcurriculum vitae, e al tipo di rapporto con l'impesa; migliore qualificazione professionale, esperienza lavorativa maturata e piano di formazione dei lavoratori impiegati ulteriore rispetto a quello sulla sicurezza previsto dal D. Lgs 81/2008;
		A.4 Organizzazione di cantiere finalizzata al miglioramento della sicurezza del cantiere, al contenimento delle forme di inquinamento e di disagio alla cittadinanza in fase di realizzazione, alla riduzione dei rifiuti con particolare riferimento alla fase di demolizione della struttura esistente.	 migliore concezione organizzativa, della struttura tecnico-organizzativa e delle fasi di lavorazione che il concorrente intenda adottaree sviluppare per la sicurezza nei luoghi di lavoro; efficace organizzazione operativa del cantiere stesso; migliore coerenza con il P.S.C. di progetto; migliore garanzie di sicurezza in termini di esecutività e modalità realizzative dei lavori; migliore organizzazione operativa di cantiere, alfine di minimizzare i "livelli di disturbo" delle attività circostanti e di operai dell'impianto e ridurre l'impatto ambientale determinato dall'impiantodel cantiere; migliore comfort per i lavoratori ovvero migliori misure per l'umanizzazione del luogo di lavoro

TABELLA 3 - CRITERI MOTIVAZIONALI

I criteri di calcolo saranno effettuati con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

VIII.5) Criterio di individuazione, verifica ed esclusione delle offerte anormalmente basse per ciascun lotto

La Commissione per ciascun lotto, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del Codice ovvero quando ritenga che siano presenti le condizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al RUP, inviando ad esso tutta la relativa documentazione.

Quest'ultimo per la verifica delle suddette offerte anormalmente basse potrà avvalersi della medesima Commissione giudicatrice. Verrà richiesta per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Sarà esclusa l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, avendo accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice;
- non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del Codice;
- sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, del Codice rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle.

Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a:

- l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del Decreto Legislativo n°1/2008.

La Commissione in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Il RUP, qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, può escludere tale offerta unicamente per questo motivo soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 T.F.U.E. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

Per la congruità del valore degli oneri aziendali interni della sicurezza si applicano le valutazioni contenute nel documento edito dall'Istituto ITACA del 19/02/2015 ad oggetto "Verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza nei contratti di lavori pubblici – prime indicazioni operative", per quanto compatibili

VIII.5) Modalità di aggiudicazione per ciascun lotto

L'aggiudicazione per ciascun lotto avverrà in favore dell'offerta che, avendo ottenuto il punteggio totale più alto, verrà ritenuta economicamente più vantaggiosa in base alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, tenendo conto di quanto previsto nella presente SEZIONE.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice.

VIII.6) Partecipazione a più lotti

Gli operatori economici possono concorrere per più lotti, e possono aggiudicarsi entrambi i lotti, qualunque sia la forma di partecipazione prescelta, salvo si verifichi l'ipotesi più avanti indicata. In caso di partecipazione a più lotti, il concorrente non può variare la forma di partecipazione (impresa singola, impresa componente di un raggruppamento, impresa consorziata).

Le offerte tempo ed economiche di ciascun lotto sono aperte soltanto al termine dell'esame delle offerte tecniche di tutti i lotti. In caso di parità di punteggio tra più operatori sul singolo lotto (tecnico + tempo + economico), si procederà ad aggiudicare all'o.e. il lotto per il quale il concorrente ha proposto il ribasso maggiore ovvero, a parità di ribasso, il lotto in cui ha conseguito il punteggio tecnico superiore. In caso di ulteriore parità, si ricorrerà al sorteggio.

SEZIONE IX

CONTENUTO, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE

IX.1) Modalità di presentazione e termine di validità dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate nella SEZIONE I e nel "Regolamento gara telematica procedura aperta – OEPV" (ALLEGATO 0) di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'"OFFERTA" è composta da:

- 1. ARCHIVIO INFORMATICO 1 "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";
- 2. ARCHIVIO INFORMATICO 2 "OFFERTA TECNICA";
- 3. ARCHIVIO INFORMATICO 3 "OFFERTA ECONOMICO TEMPORALE";

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente documento. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

L'offerta dovrà essere trasmessa telematicamente a mezzo della piattaforma https://irpiniambiente.acquistitelematici.it/, nello spazio relativo alla presente procedura, secondo le modalità descritte nell'allegato documento "Regolamento gara telematica procedura aperta – OEPV" (ALLEGATO 0) e nei termini prescritti dal seguente timing di gara:

	05.09.2022		TERMINE RICHIESTA SOPRALLUOGO
	07.09.2022	ore 18.00	TERMINE PRESENTAZIONE CHIARIMENTI
1^ fase	15.09.2022	ore 12.00	DATA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
			Per tale scadenza dovranno allegarsi: tutti i documenti previsti al successivo paragrafo DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: tutti i documenti previsti al successivo paragrafo DOCUMENTAZIONE TECNICA, dei quali per lo specifico elaborato OFFERTA TECNICA deve essere caricata la sola "impronta"; tutti i documenti previsti al successivo paragrafo DOCUMENTAZIONE ECONOMICA, dei quali per gli

			specifici elaborati OFFERTA ECONOMICO TEMPORALE deve essere caricata la sola "impronta";
2^ fase	dal 15.09.2022 al 16.09.2022	ore 12.01 ore 09.59	FINESTRA TEMPORALE PER IL PERFEZIONAMENTO DELL'INSERIMENTO DELLE OFFERTE TECNICA, ECONOMICO TEMPORALE
			Entro questo arco temporale occorrerà caricare i files effettivi relativi a: - impronta del file dell'elaborato OFFERTA TECNICA già caricato nella fase 1^ - impronta del file degli elaborati OFFERTA ECONOMICO TEMPORALE già caricati nella fase 1^;
3^ fase	16.09.2022	ore 10.00	APERTURA BUSTE: Avvio operazioni di verifica documentazione amministrativa

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto alla SEZIONE I.

Le Imprese che partecipano alla presente gara telematica esonerano espressamente la Stazione Appaltante ed il Gestore del Sistema, nonché i loro dipendenti e collaboratori, da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

In ogni caso, il concorrete deve seguire le indicazioni e prescrizioni riportate nel predetto "ALLEGATO 0".

Si precisa, inoltre, che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo tali da anticipare la piena conoscenza dell'offerta economica prima dell'apertura degli archivi informatici in documenti non contenuti nell'archivio dedicato all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara. Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, sono da ritenersi irricevibili e pertanto escluse dalla gara. Sono considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara, ai sensi dell'art. 59, comma 3, Codice.

In generale, la mancata presentazione degli archivi informatici nei termini e secondo le modalità indicate nella presente sezione comporterà <u>l'esclusione</u> del concorrente dalla gara.

L'offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, per *180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla la stazione appaltante. Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi i suddetti termini, salvo la disponibilità a prorogarla qualora richiesto dalla stazione appaltante.

Per la predisposizione dell'offerta valgono le seguenti regole generali:

- trattandosi di gara telematica, tutti i documenti dovranno essere in formato digitale, ai sensi dell'art. 1, lettera p) del Decreto Legislativo n°82/2005;
- la sottoscrizione della documentazione richiesta deve avvenire con firma digitale da parte dei soggetti in possesso dei poteri
 necessari per rappresentare gli operatori economici. È sufficiente anche un'unica firma digitale per più dichiarazioni o documenti,
 a condizione che siano contenuti in un'unica cartella compressa (formati RAR, ZIP e simili);
- tutta la documentazione da produrre (come a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la domanda di partecipazione, l'offerta, le autodichiarazioni e così via) deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice;
- le dichiarazioni sostitutive, per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000;
- le dichiarazioni sostitutive, per i concorrenti non aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, devono essere sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore;

- le dichiarazioni di cui alle SEZIONI IX.2, IX.3 e IX.4 potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione in uno con il presente o in mancanza su modelli propri del candidato purché riportanti tutte le dichiarazioni presenti nei suddetti modelli;
- il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti) e, nel caso di procuratore allega altresì copia conforme all'originale della relativa procura;
- la documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n°445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice;
- in caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice;
- ai sensi degli artt. 19 e 31 del D.P.R. n°642/1972, i documenti non in regola con l'imposta di bollo saranno inviati alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti sanzioni amministrative. Si precisa che l'imposta di bollo potrà essere assolta anche in modo virtuale mediante pagamento con modello F24 o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento; resta fermo che, qualsiasi modalità sia prescelta dall'impresa, dovrà essere allegata all'offerta la documentazione a comprova dell'avvenuto pagamento. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. E' consentito il ricorso alle esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.
- L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

IX.2) Contenuto della "ARCHIVIO INFORMATICO 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Nell'ARCHIVIO INFORMATICO 1 "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", <u>unico per tutti i lotti</u> a cui si intende partecipare, marcato temporalmente secondo le precise indicazioni contenute nell'ALLEGATO 0, devono essere contenuti i seguenti documenti:

A. Domanda di partecipazione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da altra persona dotata di poteri di firma (MODELLO 1/A, 1/B, 1/C, 1/D), con allegata, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, la copia fotostatica fronte retro di un documento d'identità del sottoscrittore. Nel caso in cui non venga utilizzato uno dei citati MODELLO 1/A, 1/B, 1/C, 1/D è necessario che vengano dichiarati tutti gli elementi riportati nel relativo MODELLO 1/A, 1/B, 1/C, 1/D di interesse.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE:

In caso di <u>Raqqruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, o GEIE</u> (MODELLO 1/B), di cui all'art. 45, comma 2 lett. d), lett. e) e lett. g), del Codice, qualora sia stato già conferito il mandato, la domanda dovrà essere compilata e sottoscritta dall'impresa mandataria/capogruppo "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i Raggruppamenti o i Consorzi o il Geie e contenere l'impegno, sottoscritto da tutti che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello tra essi individuato e qualificato come impresa mandataria/capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Per ogni impresa partecipante al Raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE dovrà essere indicata, a pena di esclusione, la categoria di lavori che si intende assumere e le rispettive quote di partecipazione.

In caso di <u>aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete</u> (MODELLO 1/C), di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, come meglio dettagliato nella Determinazione dell'AVCP n. 3 del 23/04/2013, cui si invita a far riferimento per gli opportuni chiarimenti, la modalità partecipativa di tali aggregazioni di imprese sarà necessariamente diversa a seconda del grado di strutturazione proprio della rete, distinguendo tra:

- Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica: l'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria. La domanda (MODELLO 1/C) dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese retiste interessate all'appalto.

- Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune: l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole. La domanda (MODELLO 1/C) dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese retiste interessate all'appalto.
- Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica: l'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria. Conseguentemente, la domanda di partecipazione (MODELLO 1/C) dovrà essere sottoscritta dall'organo comune e assieme alla copia autentica del contratto di rete costituiscono elementi idonei ad impegnare tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, salvo diversa indicazione, in quanto l'organo comune può indicare, in sede di domanda di partecipazione, la composizione della aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla specifica gara.

Come precisato nella citata Determinazione dell'AVCP n°3 del 23/04/2013 è in ogni caso necessario che, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e li attestino in conformità alla vigente normativa.

In caso di imprese cooptate, la domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dalle stesse.

In caso di avvalimento, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta solo dall'impresa concorrente.

In caso di partecipazione del <u>curatore del fallimento e delle imprese ammesse a Concordato</u>, è necessaria la dichiarazione di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

B. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), come da schema allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016 n. 3 (pubblicata sulla G.U. n. 174 del 27 luglio) recante "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016". Il DGUE (MODELLO 2) consiste in una dichiarazione formale senza bollo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n°445/2000, da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione e di soddisfare i criteri di selezione previsti dal presente Bando.

Il concorrente, ai sensi dell'art. 85, comma 1, del Codice, dovrà produrre il DGUE in formato elettronico XML e/o in PDF, compilati e firmati entrambi digitalmente (firma digitale ai sensi dal Decreto Legislativo n°82/2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale); tale modalità di compilazione garantirà il possesso dei requisiti di autenticità e integrità, onde evitare il respingimento.

L'operatore economico per compilare il DGUE elettronico, messo a disposizione dalil Committente tra gli atti di gara in formato xml, potrà usufruire del servizio di compilazione e riutilizzo del DGUE fornito dalla Commissione europea accessibile direttamente al link https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it.

<u>INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE</u>

Per una corretta compilazione del DGUE si consiglia di attenersi alla succitata Circola del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016 n. 3, in ogni caso valgono le seguenti indicazioni.

In caso di operatore singolo, è necessario produrre un solo DGUE compilando almeno le seguenti parti:

- Parte II Sezione A "Informazioni sull'operatore economico" (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) Sezione B "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico"; Sezione C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti" solo in caso di ricorso all'avvalimento art. 89 del Codice e tenendo presene quanto specificato alla precedente SEZIONE VI.4, Sezione D "Informazioni concernenti subappaltatori sulle cui capacità l'operatore non fa affidamento" solo in caso di ricorso al subappalto art. 105 del Codice ;
- Parte III Tutte le sezioni;
- Parte IV "Criteri di selezione": Sezione A "Idoneità": precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo; ...e quanto altro ritenuto necessario; Sezione C quanto ritenuto necessario; Sezione D "Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale" precisare la/e certificazione/i del sistema di qualità posseduta/e;
- Parte VI "Dichiarazioni finali"

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, è necessario produrre il DGUE per ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento/consorzio/GEIE.

La mandataria/capogruppo dovrà compilare le seguenti parti:

- Parte II – Sezione A "Informazioni sull'operatore economico" - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – Sezione B "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico"; Sezione C "Informazioni

sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti" solo in caso di ricorso all'avvalimento art. 89 del Codice e tenendo presene quanto specificato alla precedente SEZIONE VI.4, Sezione D "Informazioni concernenti subappaltatori sulle cui capacità l'operatore non fa affidamento" solo in caso di ricorso al subappalto art. 105 del Codice;

- Parte III Tutte le sezioni;
- Parte IV "Criteri di selezione": Sezione A "Idoneità": precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo; ...e quanto altro ritenuto necessario; Sezione C quanto ritenuto necessario; Sezione D "Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale" precisare la/e certificazione/i del sistema di qualità posseduta/e;
- Parte VI "Dichiarazioni finali"

La mandante/consorziata/retista dovranno compilare le seguenti parti:

- Parte II Sezione A "Informazioni sull'operatore economico" (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) Sezione B "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico"; Sezione C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti" solo in caso di ricorso all'avvalimento art. 89 del Codice e tenendo presene quanto specificato alla precedente SEZIONE VI.4, Sezione D "Informazioni concernenti subappaltatori sulle cui capacità l'operatore non fa affidamento" solo in caso di ricorso al subappalto art. 105 del Codice ;
- Parte III Tutte le sezioni;
- Parte IV "Criteri di selezione": Sezione A "Idoneità": precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo; ...e quanto altro ritenuto necessario; Sezione C quanto ritenuto necessario; Sezione D "Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale" precisare la/e certificazione/i del sistema di qualità posseduta/e;
- Parte VI "Dichiarazioni finali"

In caso di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del Codice, è necessario presentare il DGUE anche da parte delle imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di partecipare.

Il Consorzio dovrà compilare le seguenti parti:

- Parte II Sezione A "Informazioni sull'operatore economico" (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) Sezione B "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico"; Sezione C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti" solo in caso di ricorso all'avvalimento art. 89 del Codice e tenendo presene quanto specificato alla precedente SEZIONE VI.4, Sezione D "Informazioni concernenti subappaltatori sulle cui capacità l'operatore non fa affidamento" solo in caso di ricorso al subappalto art. 105 del Codice ;
- Parte III Tutte le sezioni;
- Parte IV "Criteri di selezione": Sezione A "Idoneità": precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo; ...e quanto altro ritenuto necessario; Sezione C quanto ritenuto necessario; Sezione D "Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale" precisare la/e certificazione/i del sistema di qualità posseduta/e;
- Parte VI "Dichiarazioni finali"

La/e impresa/e consorziata/e per la/e quale/i il consorzio dichiara di partecipare dovrà/dovranno compilare le seguenti parti:

- Parte II Sezione A "Informazioni sull'operatore economico" (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) Sezione B "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico";
- Parte III Tutte le sezioni;
- Parte IV "Criteri di selezione": Sezione A "Idoneità": precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo; ...e quanto altro ritenuto necessario; Sezione D "Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale" precisare la/e certificazione/i del sistema di qualità posseduta/e;
- Parte VI "Dichiarazioni finali"

In caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del Codice, è necessario presentare il DGUE anche da parte delle imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di partecipare.

Il Consorzio dovrà compilare le seguenti parti:

- Parte II Sezione A "Informazioni sull'operatore economico" (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) Sezione B "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico"; Sezione C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti" solo in caso di ricorso all'avvalimento art. 89 del Codice e tenendo presene quanto specificato alla precedente SEZIONE VI.4, Sezione D "Informazioni concernenti subappaltatori sulle cui capacità l'operatore non fa affidamento" solo in caso di ricorso al subappalto art. 105 del Codice ;
- Parte III Tutte le sezioni;

- Parte IV "Criteri di selezione": Sezione A "Idoneità": precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo; ...e quanto altro ritenuto necessario; Sezione C quanto ritenuto necessario; Sezione D "Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale" precisare la/e certificazione/i del sistema di qualità posseduta/e;
- Parte VI "Dichiarazioni finali"

La/e impresa/e consorziata/e per la/e quale/i il consorzio dichiara di partecipare dovrà/dovranno compilare le seguenti parti:

- Parte II Sezione A "Informazioni sull'operatore economico" (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) Sezione B "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico"; Sezione C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti" solo in caso di ricorso all'avvalimento art. 89 del Codice e tenendo presene quanto specificato alla precedente SEZIONE VI.4;
- Parte III Tutte le sezioni;
- Parte IV "Criteri di selezione": Sezione A "Idoneità": precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo; ...e quanto altro ritenuto necessario; Sezione D "Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale" precisare la/e certificazione/i del sistema di qualità posseduta/e;
- Parte VI "Dichiarazioni finali"

In caso di impresa ausiliaria, il DGUE deve essere presentato anche dalla stessa compilando le seguenti parti:

- Parte II Sezione A "Informazioni sull'operatore economico" (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) Sezione B "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico";
- Parte III Tutte le sezioni;
- Parte IV "Criteri di selezione": Sezione A "Idoneità": precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo; ...e quanto altro ritenuto necessario; Sezione C quanto ritenuto necessario; Sezione D "Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale" precisare la/e certificazione/i del sistema di qualità posseduta/e;
- Parte VI "Dichiarazioni finali"

In caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, per la presentazione del/i DGUE valgono le stesse indicazioni date in precedenza per la compilazione della domanda di partecipazione da parte dei raggruppamenti temporanei e, in particolare, il DGUE dovrà essere compilato e sottoscritto da ciascuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.

In caso di partecipazione del curatore del fallimento e delle imprese ammesse a Concordato, il DGUE dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto dall'operatore economico che rende la dichiarazione di cui al precedente punto A.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il Committente, nel tramite del RUP, potrà procedere a verifiche d'ufficio, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti e potrà richiedere in qualsiasi momento della procedura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 85, comma 5, del Codice la presentazione di tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

B-bis. DGUE dichiarazioni integrative in merito ai requisiti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 1, lett. b-bis) e comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice in carta libera, da rendersi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., tramite la compilazione del MODELLO 2BIS. Tale dichiarazione va resa e sottoscritta da parte del legale rappresentante (o da altro soggetto dotato di potere di firma) di ogni impresa tenuta alla compilazione del DGUE ad integrazione delle dichiarazioni rese tramite la compilazione della PARTE III "MOTIVI DI ESCLUSIONE" (Art. 80 del Codice) - Sezione A "MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI" del DGUE stesso. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 80, comma 3, del Codice, nella suddetta dichiarazione devono essere indicate le generalità ed il ruolo dei seguenti soggetti:

- 1. in caso di impresa individuale: titolare e direttore/i tecnico/i;
- 2. in caso di società in nome collettivo: soci e direttore/i tecnico/i;
- 3. in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore/i tecnico/i;
- 4. per tutti gli altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; direttore/i tecnico/i; socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
- C. Dichiarazione in merito ai requisiti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice in carta libera, da rendersi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., tramite la compilazione del MODELLO 3. Tale dichiarazione va resa e sottoscritta da parte del legale

rappresentante (o da altro soggetto dotato di potere di firma) di ogni impresa tenuta alla compilazione del DGUE ad integrazione delle dichiarazioni rese tramite la compilazione della PARTE III "MOTIVI DI ESCLUSIONE" (Art. 80 del Codice) - Sezione A "MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI" del DGUE stesso. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 80, comma 3, del Codice, nella suddetta dichiarazione devono essere indicate le generalità ed il ruolo dei seguenti soggetti:

- 5. in caso di impresa individuale: titolare e direttore/i tecnico/i;
- 6. in caso di società in nome collettivo: soci e direttore/i tecnico/i;
- 7. in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore/i tecnico/i;
- 8. per tutti gli altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; direttore/i tecnico/i; socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

Ove presenti, devono essere indicati anche i procuratori speciali, gli institori, i membri del Collegio Sindacale nonché i membri del Collegio di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. Tutti i soggetti sopra elencati devono essere indicati anche se cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione la presente lettera di invito-disciplinare di gara della gara in oggetto.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Per una più precisa e puntuale individuazione dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice si rinvia a quanto contenuto nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 08/11/2017 ad oggetto "Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del Decreto Legislativo n°50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del DPR 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE".

- C-BIS Dichiarazione in merito "all'insussistenza di cause ostative ai sensi della normativa antimafia", in carta libera, da rendersi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., tramite la compilazione del MODELLO 4. Tale dichiarazione può essere resa dal titolare/legale rappresentante di ogni impresa tenuta alla compilazione del DGUE che se ne assume la piena responsabilità ai sensi del comma 2, art. 47 del DPR 445/2000 oppure singolarmente da parte dei soggetti tenuti a renderla così come meglio elencati nella sezione "Istruzioni per la compilazione" del MODELLO 4.
- D. Attestazione SOA I concorrenti devono possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella/e categoria/e e classifica/che adeguata/e alle categorie e all'importo dei lavori da assumere.

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, o G.E.I.E. (MODELLO 1/B), di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), lettera e) e lettera g), del Codice, qualora sia stato già conferito il mandato, l'attestazione SOA deve essere presentata da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o il consorzio o il G.E.I.E., comprese le eventuali imprese cooptate.

In caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, valgono le stesse indicazioni date in precedenza.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento, in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

Nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione Europea, non in possesso dell'attestazione di qualificazione, Dichiarazione Sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. oppure documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale, previsti dal titolo III, parte II del Regolamento (resta fermo, fino al 31 dicembre 2013, il regime transitorio previsto dall'art.253, comma 9-bis del Codice).

- E. Altre dichiarazioni sostitutive, rese in carta semplice ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445 e ss.mm.ii., con utilizzo preferibilmente dell'apposito MODELLO 5 o in alternativa al modello proprio purché riportante tutti gli elementi presenti nel citato MODELLO 5. Le dichiarazioni vanno rese dai soggetti che sottoscrivono la domanda di partecipazione.
- F. Contributo anac effettuato nella misura e con le modalità indicate alla SEZIONE IX.7 del presente bando;
- G. PASSOE per ciascun lotto di cui alla delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente;
- H. Garanzia provvisoria di cui alla SEZIONE IX.5, e Dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, a pena di esclusione, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva. Nel caso di applicazione delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del Codice, gli operatori economici concorrenti dovranno indicare in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti, allegando, inoltre, copia del documento di certificazione o idonea autocertificazione.

In caso di partecipazione ad entrambi i lotti gli o.e. possono, alternativamente, allegare 2 garanzie (una per ciascun lotto) ovvero una sola garanzia, dal valore complessivo dei 2 lotti riportante l'indicazione dei 2 cig.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE:

In caso di <u>Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, o G.E.I.E.</u>, di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), lettera e) e lettera g), del Codice, la polizza fideiussoria/fidejussione bancaria mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria deve essere necessariamente intestata, a pena di esclusione, a tutte le imprese del costituendo RTI o consorzio. In caso di <u>aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete</u> di cui all'art. 45, comma 2, lettera f), del Codice, si rimanda a quanto previsto in precedenza.

I. Dichiarazione di cui al MODELLO 8 circa il consenso o il motivato diniego all'accesso agli atti della propria offerta tecnica da parte di altri concorrenti; in caso di assenza della presente dichiarazione, come specificato alla successiva SEZIONE XI, non si attiva il soccorso istruttorio di cui alla SEZIONE X.7 del presente documento, significando implicito consenso all'accesso agli atti dell'offerta tecnica;

solo nel caso di consorzio o G.E.I.E.:

- J. atto costitutivo e statuto del consorzio o G.E.I.E. in copia autentica, con indicazione delle consorziate o dei membri;
- **K bis. dichiarazione** in cui si indica il/i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

 solo nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito
- **K.** mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta. solo nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio o G.E.I.E. non ancora costituiti
- L. dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o G.E.I.E.;
 - per ciascun operatore, l'indicazione della quota di partecipazione riferita alla categoria richiesta che sarà dallo stesso eseguita.

solo nel caso di contratto di rete

- **M.** se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009:
 - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del Codice dell'Amministrazione Digitale, testo coordinato approvato con Decreto Legislativo 07.03.2005 n° 82 (di seguito "CAD") con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);
 - dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.

N- bis. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del D.L. n.5/2009:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del "CAD", recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente;

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del "CAD", il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del "CAD";

N

N-ter. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del "CAD", con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito

alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell'art. 24 del "CAD", recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico concorrente;

ovvero

- copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del "CAD"), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale
 di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica
 dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni
 oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del "CAD", il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del "CAD".

O. Dichiarazione di cui al MODELLO 7 circa il consenso o il motivato diniego all'accesso agli atti della propria offerta tecnica da parte di altri concorrenti; in caso di assenza della presente dichiarazione, come specificato alla successiva SEZIONE XI, non si attiva il soccorso istruttorio di cui alla SEZIONE X.3 del presente bando, significando implicito consenso all'accesso agli atti dell'offerta tecnica

nel caso di operatori ammessi al concordato preventivo

- P. estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e dichiarazione di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese nonché che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
- Q. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

nel caso di offerte presentate da Istitore o Procuratore

R. Originale o copia conforme ai sensi di legge della procura institoria o della procura, nell'eventualità che l'offerta economica (MODELLO 6) sia sottoscritta dall'institore o procuratore, salvo che detta procura risulti dalla dichiarazione sostitutiva di cui alla precedente lettera A. Nel caso in cui l'offerta economica sia sottoscritta dai soggetti sopraindicati gli stessi devono produrre, a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione secondo il MODELLO 3.

In ogni caso, le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti e G.E.I.E. di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e) e g), nonché le imprese aderenti al contratto direte di cui all'art. 45, comma 2, lettera f), del Codice, devono, a pena di esclusione, indicare in sede di domanda di partecipazione alla gara le rispettive categorie e percentuali di lavori che intendono eseguire.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del **soccorso istruttorio** meglio disciplinata nella successiva SEZIONE X.7 del presente documento.

Si raccomanda di non inserire documenti di natura amministrativa all'interno dell'archivio informatico relativo all'offerta economica. Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000;
- costituisce causa d'<u>esclusione</u> dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto o concessione.

Le dichiarazioni saranno successivamente verificate in capo al soggetto aggiudicatario. Qualora, per effetto della verifica, si rilevi l'insussistenza dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara o la sussistenza di cause di esclusione o l'esistenza di misure "antimafia", la Stazione Appaltante segnalerà il fatto (oltre che all'A.N.A.C.) all'autorità giudiziaria competente ed escuterà la garanzia provvisoria. In tale eventualità ci si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni tecniche ed economiche da quest'ultimo proposte in sede di offerta. Ci si riserva comunque la facoltà di procedere alla verifica delle medesime dichiarazioni anche per soggetti non aggiudicatari.

IX.3) Contenuto dell'ARCHIVIO INFORMATICO2 "OFFERTA TECNICA"

L'operatore economico dovrà inserire in piattaforma l'ARCHIVIO INFORMATICO 2 "OFFERTA TECNICA", <u>UNO PER CIASCUN LOTTO</u>, marcato temporalmente secondo le precise indicazioni contenute nell'ALLEGATO 0 "Regolamento gara telematica procedura aperta – OEPV". L'archivio dovrà contenere quanto previsto nel presente paragrafo.

Si precisa che la documentazione contenuta nella stessa deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui alla SEZIONE IX.2.

Ai sensi dell'art. 95, comma 14, del Codice, in sede di offerta sono ammesse proposte migliorative ed integrative del progetto a base di appalto, con le modalità di seguito indicate. Ciò non comporta e non può comportare alcun maggiore onere a carico dell'Amministrazione o variazione di prezzo rispetto a quello riportato nell'offerta economica nel senso che il ribasso offerto sull'importo a base d'asta deve tenere conto anche di tutte le migliorie indicate nell'offerta economica. Non sono ammesse varianti. Nel caso le migliorie proposte presentino problematiche relative ad aspetti di dettaglio, sarà obbligo dell'appaltatore impegnarsi ad eseguire, a sue spese, tutte le lavorazioni necessarie per adeguare il progetto, posto dalla stazione appaltante a base di gara, alle variazioni dallo stesso proposte, comprensiva anche dell'aggiornamento e adeguamento del PSC, alle proposte riportate in offerta, anche per quelle parti dell'opera potenzialmente coinvolte dall'intervenuta miglioria progettuale.

L'offerta Tecnica è deputata a permettere la valutazione della fattibilità delle proposte migliorative e/o integrative dell'impresa, nonché il riconoscimento dei vantaggi derivanti da queste mediante il raffronto di tali proposte con le scelte del progetto esecutivo a base d'appalto.

Di conseguenza tale offerta può portare anche alla modifica della descrizione delle corrispondenti voci di prezzo previste dal progetto esecutivo o all'aggiunta di nuove lavorazioni e forniture. L'offerta migliorativa comunque non potrà apportare variazione alle scelte distributive e funzionali indicate nel progetto esecutivo.

L'offerta tecnica di cui all' ARCHIVIO INFORMATICO 2 dovrà comprendere una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto VIII.2.

Nell'archivio informatico nr. 2 l'operatore inserirà:

- 1. L'offerta tecnica, firmata secondo le modalità previste nei punti precedenti, contenente, a pena di esclusione, una relazione tecnica dei servizi offerti. Essa deve essere composta da un numero massimo di facciate pari a 30 formato A4 (ovvero 15 fogli A4 fronte retro), carattere Times new roman 11, interlinea 1,15. Le pagine ulteriori rispetto a quelle indicate non saranno valutate dalla Commissione di valutazione.
 - L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice.
- 2. Relazione tecnica esplicativa delle migliorie offerte in merito al Criterio di attribuzione del punteggio B "Possesso certificazioni". Il concorrente deve presentare le certificazioni possedute, in copia conforme ex artt. 22, 23-bis e 23-ter del CAD, e le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445, previste dal Criterio B "Possesso certificazioni". Inoltre il concorrente deve produrre, a pena di non attribuzione del relativo punteggio, apposita dichiarazione d'impegno a mantenere, in caso di aggiudicazione, i predetti requisiti certificati per tutta la durata dell'appalto. Detta dichiarazione in uno con la copia conforme delle certificazioni possedute deve essere prodotta da ciascuna impresa d'interesse in caso di soggetti plurisoggettivi.
- 3. Un elaborato grafico facoltativo, di formato massimo AO, contenente piante, prospetti, sezioni, particolari costruttivi, foto rendering e quant'altro ritenuto utile per illustrare al meglio la proposta migliorativa;
- 4. **Computo Metrico (senza prezzi)**, redatto con le stesse modalità di quello progettuale, nel quale dovranno essere riportati solo le opere previste nelle migliorie proposte;
- 5. **Computo Metrico Globale (senza prezzi)**, redatto con le stesse modalità di quello progettuale, nel quale dovranno essere riportate le opere immutate e le opere previste nelle migliorie, portando in detrazione le opere progettuali eventualmente sostituite o migliorate.
- 6. **Quadro Comparativo (senza prezzi)**, nel quale dovranno essere riportate sia le quantità delle opere originarie che quelle proposte come migliorie.

A pena di esclusione dalla presente gara, la documentazione tecnica deve essere priva di qualsiasi indicazione diretta o indiretta di carattere economico relativa all'offerta presentata o che possa palesarne o anticiparne i contenuti.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE:

In caso di <u>raggruppamenti temporanei do concorrenti, consorzi ordinari e GEIE</u>, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, <u>a pena di esclusione</u>, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti.

In caso di <u>aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete</u>, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto.

In caso di impresa/e cooptata/e, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dalla/e stessa/e

Il computo metrico, il computo metrico globale ed il quadro comparativo non estimativi vanno redatti con riferimento all'intero appalto, non suddivisi per sub criteri.

È vietato tassativamente, nei sopracitati atti, far riferimento o presentare, *a pena di esclusione*, valutazioni economiche e/o riferimento ai tempi/prezzi delle migliorie proposte.

I sopraelencati documenti, formanti la proposta del concorrente, costituiranno la componente dell'offerta sulla quale la Commissione giudicatrice procederà all'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui alla SEZIONE VIII del presente documento. La mancata presentazione in sede di gara di uno o più degli elaborati sopra elencanti non costituisce motivo di esclusione ma determina la mancata attribuzione del relativo punteggio da parte della Commissione. Sempre relativamente alla predetta documentazione, la presenza di elaborati irregolari ovvero difformi da quanto innanzi richiesto non determina l'esclusione del concorrente dalla gara, ma la relativa offerta tecnica può essere valutata per i soli elaborati regolarmente redatti e conformi al presente disciplinare e, in particolare, se tutti i documenti afferenti a uno specifico criterio di valutazione non risultassero regolari, al concorrente è assegnato per tale criterio un punteggio pari a zero.

Gli impegni assunti con la documentazione di cui sopra costituiranno obbligazioni contrattuali.

Il concorrente con la presentazione dell'offerta assume l'obbligo di adeguare a proprie cure e spese tutti gli elaborati progettuali interessati dalle migliorie proposte, se ritenuto necessario dal RUP e su richiesta di quest'ultimo. Si precisa che:

- le eventuali proposte di migliorie e/o integrative dovranno, in ogni caso, presentare elementi di convenienza per la Stazione Appaltante; non saranno considerate valide le proposte non adeguatamente motivate e documentate, nonché quelle formulate in difformità a quanto sopra indicato; in tutti i casi così definiti, il punteggio dalla Commissione attribuito in relazione ai criteri di valutazione sarà pari a 0 (zero). In tal caso, ove mai il concorrente dovesse risultare comunque aggiudicatario al termine della procedura di gara, la Stazione Appaltante non terrà affatto conto della proposta progettuale migliorativa/integrativa e, quindi, il progetto esecutivo predisposto posto a base d'asta costituirà il "progetto di contratto";
- in caso di aggiudicazione dell'appalto, gli elaborati progettuali dell'offerta tecnica redatti dal concorrente saranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati; la relativa progettazione esecutiva che verrà così a formarsi, fatte salve le eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dalla Stazione Appaltante, rappresenterà il "progetto di contratto", rispetto al quale il concorrente assumerà la propria esclusiva responsabilità ed, in ogni caso, non potrà accampare alcuna pretesa in ordine ad eventuali errori progettuali o invocare qualsivoglia circostanza esimente, avendo egli stesso effettuato, in sede di gara, ogni verifica, modifica e rielaborazione del progetto redatto dalla Stazione Appaltante;
- nessun compenso spetta agli operatori economici offerenti per lo svolgimento degli studi, dei rilievi, degli accertamenti, dei sondaggi e di ogni altro servizio, onere e prestazione che si sono resi necessari al fine della formulazione dell'offerta, i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà della la Stazione Appaltante;
- le lavorazioni e le forniture delle proposte migliorative al progetto posto a base di gara di cui ai sub criteri A.1, A.2 e A.3 saranno comprese tra le opere da computare;
- le proposte contenute nell'offerta tecnica devono essere sviluppate nel completo rispetto della vigente disciplina legislativa e regolamentare e costituiranno integrazioni alle corrispondenti indicazioni contenute negli elaborati progettuali posti a base di gara;
- il concorrente assume l'onere di ingegnerizzazione dell'intero progetto relativamente ai miglioramenti proposti a livello esecutivo, comprensivi anche dell'aggiornamento ed adeguamento del PSC.

Le proposte migliorative, successivamente all'aggiudicazione, dovranno essere corredate della progettazione esecutiva architettonica, strutturale ed impiantistica e di ogni eventuale autorizzazione da parte di altre amministrazioni sovra comunali se dovute.

Si precisa che:

- nessun onere di progettazione, allaccio e funzionamento o di qualunque altro costo verrà riconosciuto ai concorrenti per le proposte da loro presentate, svincolando l'amministrazione da eventuali richieste economiche;
- le varianti migliorative e le integrazioni tecniche fermo restando che non dovranno comunque alterare la natura e la destinazione delle singole parti dell'opera – dovranno essere finalizzate a migliorare la manutenzione, durabilità, sostituibilità, compatibilità e controllabilità nel ciclo di vita, dei materiali e dei componenti, e, quindi, finalizzate ottimizzare il costo globale di costruzione, manutenzione e gestione.

Gli impegni assunti nella formulazione dell'offerta costituiscono impegno contrattuale ed il loro mancato rispetto in fase esecutiva comporterà l'incameramento, anche parziale, della polizza e, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto.

Se sarà presentato materiale in misura superiore a quanto richiesto la Commissione esaminerà comunque solo il materiale richiesto, scelto tra quanto inviato.

IX. 4) Contenuto dell'ARCHIVIO INFORMATICO 3"OFFERTA ECONOMICA"

L'operatore economico dovrà inserire in piattaforma l'ARCHIVIO INFORMATICO 3 "OFFERTA ECONOMICA", marcato temporalmente deve contenere, <u>a pena di esclusione</u>, i seguenti documenti in formato digitale:

- 1. **Offerta economico/temporale (UNA PER CIASCUN LOTTO)** redatta in lingua italiana e predisposta secondo il MODELLO 6 allegato al presente documento, sottoscritto con firma digitale. L'offerta economica riporta:
 - A. **il ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara**, al netto degli oneri della sicurezza, indicato in cifre e in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso offerto indicato in lettere. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
 - B. il ribasso percentuale sui tempi posti posto a base di gara.

A pena di esclusione, il concorrente deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'amministrazione procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lettera d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

Si precisa, inoltre, che l'omessa indicazione della percentuale di ribasso è motivo di esclusione.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice si rimanda a quanto indicato alla precedente SEZIONE IX.2. In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento l'offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall'impresa concorrente.

La percentuale di ribasso potrà riportare fino ad un massimo di due cifre decimali. In caso di offerte con tre o più decimali, il ribasso offerto sarà preso in considerazione fino alla seconda cifra decimale qualunque sia il valore della terza. Nel caso di ribasso con meno di due cifre decimali, le cifre mancanti saranno considerate pari a zero.

Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l'importo a base d'asta.

- 2. Bollo: Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban ITO7Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.
- 3. Computo Metrico Estimativo Globale, redatto con le stesse modalità di quello progettuale, nel quale dovranno essere riportate le opere immutate e le opere previste nelle migliorie, portando in detrazione le opere progettuali eventualmente sostituite o migliorate, con riferimento all'intero appalto e, quindi, non suddiviso per sub criteri. L'importo finale di questo computo deve coincidere con il prezzo offerto (quindi già ribassato) dal concorrente nella propria offerta economica (MODELLO 6); in caso di differenza tra i due importi, ai fini dell'attribuzione del punteggio vale unicamente il ribasso offerto dal concorrente nell'offerta economica (MODELLO 6) e, in caso di aggiudicazione, sarà compito della Stazione Appaltante chiedere le necessarie correzioni al computo.

L'offerta economico temporale e il computo metrico estimativo globale devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE qualora sia stato già conferito il mandato, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta digitalmente solo dall'impresa mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta digitalmente e congiuntamente, <u>a pena di esclusione</u>, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi o GEIE di cui alle lett. d), e), g) del comma 2 dell'art.45 del Codice.

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente, <u>a pena di esclusione</u>, anche dalle eventuali imprese cooptate.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice si rimanda a quanto indicato alla precedente SEZIONE IX.2.

Oltre all'offerta economica ed al computo metrico estimativo globale nel plico non devono essere inseriti altri documenti.

QUALORA L'IMPRESA ABBIA SELEZIONATO PIÙ LOTTI, LA DOCUMENTAZIONE TEMPO ED ECONOMICA VA PREDISPOSTA PER CIASCUN LOTTO AL QUALE SI INTENDE PARTECIPARE

IX.4) Garanzia provvisoria

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, a favore della Stazione Appaltante.

L'offerta è corredata, <u>a pena di esclusione</u>, da:

- a) una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta del lotto a cui si intende partecipare. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;
- b) Nel caso in cui un concorrente intenda partecipare a più lotti, potrà essere prestata una cauzione unica, di importo pari alla somma della cauzione prevista per ciascun lotto, nella quale siano chiaramente indicati i lotti interessati. Si precisa che la cauzione potrà essere integralmente escussa con riferimento ad ogni singolo lotto.
- c) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi del comma 6, dell'art. 93, del Codice, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del Decreto Legislativo n°159/2011.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso

Ragione sociale:	IRPINIAMBIENTE S.p.A.	
Indirizzo:	VIA CANNAVIELLO, 57	
Localita:	83100 – AVELLINO (AV)	
Coordinate IBAN:	IT 88 G 08553 15101 014000307290	
Banca:	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FLUMERI SOC.COOP.	
Filiale:	ARIANO IRPINO	

da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o
 GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere
 b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico (Allegato A Schemi Tipo) n°31
 del 19/01/2018 pubblicato nel supplemento ordinario n°16/L della G.U.R.I. del 10/04/2018;
- essere prodotta mediante documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del Decreto Legislativo n°82/2005sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; in alternativa mediante copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n°82/2005;
- $\quad \text{avere validit\`a per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;}$
- prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

L'importo della garanzia provvisoria può essere ridotto così come disciplinato dall'art. 93, comma 7, del Codice.

Nel caso ci si avvalga di una delle ipotesi di riduzione di cui al succitato art. 93, comma 7, del Codice è necessario allegare alla domanda di partecipazione MODELLO 1A/1B/1C/1D l'originale o la copia della/e certificazione/i posseduta/e.

Si precisa che in caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione. Nel caso di partecipazione in RTI verticale o consorzio, invece, la riduzione della garanzia provvisoria si applica limitatamente alla quota di incidenza delle lavorazioni appartenenti a categorie assunte integralmente da operatori economici, tra le imprese riunite, dotati della certificazione. Il beneficio della riduzione non è frazionabile tra gli operatori economici che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

<u>A pena di esclusione dalla gara</u>, in caso di RTI, consorzi ordinari o GEIE da costituire, la garanzia deve essere intestata al raggruppamento, deve indicare tutti i soggetti facenti parte dello stesso ed essere costituita e sottoscritta solo dal capogruppo; nel caso di consorzio stabile deve essere costituita e sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio.

La Stazione Appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia. Nei confronti dell'aggiudicatario, la garanzia è automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è <u>causa di esclusione</u> - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

IX.5) Contributo a favore dell'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 70 per ciascun lotto secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 1121 del 29 dicembre 2020 Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021 pubblicata al seguente link https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-1121-del-29-dicembre-2020. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	Importo lotto	CIG	Importo contributo ANAC
1	€ 591.401,92	9367114302	€ 70,00
2	€ 591.401,92	9367127DB9	€ 70,00

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta. Il pagamento del contributo nella misura sopraindicata costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara. I concorrenti sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, allegando in caso di pagamento "on line" la ricevuta di pagamento, in caso di pagamento in contanti lo scontrino in originale del versamento effettuato e in caso di bonifico la relativa ricevuta. In caso di mancata presentazione della ricevuta, sarà accertato il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPASS/Banca dati nazionale operatori economici. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, il concorrente sarà escluso dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge n°266/2005.

SEZIONE X ESPLETAMENTO DELLA GARA

X. 1) Operazioni di gara

Le operazioni di gara saranno espletate da un seggio di gara presieduto dal Responsabile Unico del Procedimento.

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la Piattaforma irpiniambiente.acquistitelematici.it il giorno 16/09/2022, alle ore 10:00.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi, ovvero potranno essere sospese e/o rinviate nel caso dovessero insorgere problematiche interpretative inerenti alla gara stessa.

In tal caso sarà cura del Committente informare i partecipanti mediante la Piattaforma e pubblicare tempestivamente apposito avviso sulla piattaforma stessa.

Nella prima seduta pubblica il Presidente del seggio/il Presidente della Commissione, dopo aver dichiarato aperti i lavori, provvederà ad accertare la regolare composizione della stessa; a tal fine provvederà a dare atto che non vi sono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tra i componenti del seggio e le imprese partecipanti, compilando e facendo compilare gli appositi moduli di autocertificazione che verranno allegati al verbale delle operazioni.

Il seggio/Commissione, nella prima seduta pubblica, per ciascun lotto, procederà:

- a verificare il tempestivo invio degli archivi informatici contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 46 del Codice concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti nonché dal presente bando di gara;
- in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere nel tramite del RUP, ai sensi degli artt. 83, comma 9, del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine massimo di 10 (dieci) giorni, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta pubblica successiva, il seggio provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- il seggio, in ogni caso, qualora accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione

Il seggio/Commmissione, <u>nella medesima seduta pubblica</u> o in una successiva in caso di attivazione del soccorso istruttorio, <u>procederà quindi all'apertura della busta concernente l'offerta economica</u> ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti nel presente bando di gara.

Ai sensi dell'articolo 97 del Codice, si procede alla determinazione della "soglia di anomalia" mediante il software della Piattaforma, utilizzando uno dei metodi di cui ai commi 2/bis o 2/ter, a seconda nel numero delle offerte ammesse in gara, dell'art. 97 del Decreto Legislativo n°50/2016.

Si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2) – 2/bis dell'articolo 97 del Codice. L'esclusione automatica non è comunque esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque.

Di tutte le operazioni sopra elencate la Commissione redigerà apposito verbale

Sulla irricevibilità, inammissibilità e difformità delle offerte vale quanto detto nella precedente SEZIONE IX.

Il Seggio/Commissione comunica tempestivamente al RUP l'esito finale della/e seduta/e pubblica/che della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali con cui si ammettono e, eventualmente, si escludono i concorrenti al fine di assolvere agli adempimenti di cui agli art. 29, comma 1, ed, eventualmente, all'art. 76, comma 3, del Codice nonché ad avviare i necessari controlli di cui alla successiva SEZIONE X.2.

In una o più sedute riservate il seggio/Commissione procederà per ciascun lotto all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, il seggio/ Commissione per ciascun lotto comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche esaminate; procederà poi all'apertura dell'archivio informatico contenente l'offerta tempo ed economica di ciascun concorrente per il quale sia andata a buon fine la verifica del numero identificativo (serial number) della marca temporale inserito nella fase 1 del timing di gara; il seggio/Commissione darà lettura dei relativi ribassi offerti.

Nella medesima seduta, il seggio/Commissione per ciascun lotto procede alla valutazione delle offerte temporali ed economiche, secondo i criteri e le modalità descritte alla SEZIONE VIII e all'attribuzione dei punteggi complessivi.

Il seggio/Commissione per ciascun lotto, qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del Codice ovvero quando ritenga che siano presenti le condizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al RUP, inviando ad esso tutta la relativa documentazione. Questi per la verifica delle suddette offerte anormalmente basse potrà avvalersi della medesima Commissione giudicatrice.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il seggio/Commissione, in seduta pubblica, comunicherà l'esito del procedimento di valutazione di congruità delle offerte.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il seggio/Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e propone di aggiudicare l'appalto a favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta ovvero il massimo punteggio così come meglio descritto nella precedente SEZIONE VIII.

Per ciascun lotto, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ci si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

X.2) Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di cui alla SEZIONE V e VI avverrà per ciascun lotto, *ai sensi dell'art. 81 e 216, comma 13, del Codice,* attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'ANAC con la delibera attuativa n°111 del 20/12/2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 6-bis e con le modalità di cui agli artt. 5 e 6 della predetta delibera.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura, pertanto, devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi - AVCPASS – accesso riservato all'operatore economico), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 del Codice la stazione appaltante potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII del Codice, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80.

Per la comprova dei requisiti di idoneità non gestiti da AVCPASS, il RUP acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, potranno essere eseguiti controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge. Saranno esclusi dalla gara i soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente bando di gara con conseguente applicazione delle norme vigenti.

Si precisa che si acquisirà d'ufficio il certificato camerale e che si procederà alla verifica dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice in capo a tutti i soggetti ivi riportati ed anche a quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando se esistenti nonché ad eventuali istitori o procuratori speciali (Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26/10/2016).

X.3) Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara per ciascun lotto;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Non darà luogo all'esclusione dalla gara né all'attivazione del soccorso istruttorio la presentazione di documenti non in regola con la vigente normativa sul "bollo". In quest'ultimo caso il RUP, nel tramite del Committente, procederà all'attivazione dell'iter per la regolarizzazione della mancanza o dell'insufficienza del bollo così come previsto dalla legge (art. 19 del DPR n°642 del 26/10/1972, come sostituito dall'art. 16 del DPR n°955 del 30/12/1982).

Si rammenta che non può applicarsi soccorso istruttorio e, pertanto, si procederà all'esclusione dell'offerta laddove:

- venga omessa la marcatura temporale degli archivi informatici contenenti la propria offerta (amministrativa, tecnica e economica);
- la marcatura temporale degli archivi informatici contenenti la propria offerta (amministrativa, tecnica e economica) non sia antecedente alla data di scadenza della gara (fase 0 del timing di gara);
- gli archivi informatici contenenti, rispettivamente, la documentazione amministrativa e l'offerta tecnica non siano stati trasmessi attraverso la Piattaforma irpiniambiente entro il termine di "Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica" (fase 1 del timing di gara) per ciascun lotto;
- l'archivio informatico contenente l'offerta temporale ed economica non sia stato trasmessi attraverso la Piattaforma irpiniambiente entro il termine di "Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione economica" (fase 2 del timing di gara) per ciascun lotto;
- per ciascun lotto, nel caso in cui il numero identificativo (serial number) della marca temporale relativa agli archivi informatici della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta tempo ed economica non corrispondano con quelli inseriti in fase di invio;
- per ciascun lotto, i documenti amministrativi e/o dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica non vengano collocati nei pertinenti archivi informatici.

In caso di attivazione del soccorso istruttorio, ai fini della sanatoria, il RUP, nel tramite del Committente, assegna al concorrente un termine congruo, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, così come risultante dai lavori della Commissione. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, si procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Il soccorso sarà attivato mediante la stessa piattaforma telematica irpiniambiente.acquistitelematici.it in un apposito spazio dedicato all'interno della stessa procedura di gara.

SEZIONE XI ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti è disciplinato dall'art. 53 del Codice. In ogni caso, ai sensi dell'art. 53, comma 5, del Codice, sono escluse dal diritto di accesso e da ogni altra forma di divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti della propria offerta tecnica, egli deve presentare la dichiarazione di cui al MODELLO 8, con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta tecnica o economica o dei giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali.

In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali siano le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del Decreto Legislativo n. 30/2005 "Codice della proprietà industriale".

Non saranno ritenute valide le dichiarazioni che non abbiano una indicazione concreta, comprovata e comprensibile di quale possa essere l'eventuale danno di divulgazione dei dati tecnici richiesti.

In assenza della dichiarazione di cui sopra non si attiva il soccorso istruttorio, significando implicitamente prestato il consenso all'accesso agli atti della propria offerta tecnica.

Anche in caso di ragioni ostative non sufficientemente motivate, la Stazione Appaltante consentirà l'accesso, fatto salvo il differimento di cui all'art. 53 del Codice, ai concorrenti che lo richiedono.

SEZIONE XII ULTERIORI DISPOSIZIONI

Si procederà all'aggiudicazione per ciascun lotto anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. Il Committente, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, non procederà all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. In tale ipotesi, l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza, ovvero per difetto della disponibilità di tutte le risorse finanziarie necessarie, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, né il rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 del Codice, la proposta di aggiudicazione per ciascun lotto formulata dal RUP è soggetta ad approvazione da effettuarsi con determina dirigenziale del Committente entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte del RUP. Il suddetto termine può essere interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

La stipula del contratto per ciascun lotto è, comunque, subordinata all'efficacia dell'aggiudicazione *ovvero* al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 3 del DPR 62/2013 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice sono estesi, per quanto compatibili, nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa appaltatrice.

XII.1) Stipulazione ed esecuzione del contratto

Il contratto di appalto per ciascun lotto verrà stipulato con Il Committente nel termine di 60 (sessanta) giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace e, comunque, non prima di 35 giorni dalla data di invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, fatto salvo quanto previsto alla SEZIONE II.2, ultimo comma. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario. È fatto salvo ogni altro termine discendente dall'applicazione delle procedure necessarie a garantire la legalità negli appalti.

I termini relativi alla contabilità dei lavori e le modalità di pagamento del prezzo d'appalto sono specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il

contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'affidatario per ciascun lotto corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza nonché degli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla normativa vigente, tranne nei casi di cui al comma 13, lettere a) e c) dell'art. 105 del Codice.

La mancata osservanza, da parte dell'aggiudicatario, degli obblighi di cui alle suddette clausole comporterà l'applicazione delle sanzioni all'uopo previste, fino alla rescissione del contratto di appalto.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del DPR n°252 del 03/06/1998, si procederà ai sensi dell'articolo 110 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per causa imputabile al Committente, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato al Committente, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso in cui sia intervenuta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del Codice, la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali.

Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per la mancanza dei requisiti richiesti o per la pendenza di misure di prevenzione "antimafia", il Committente dichiarerà il concorrente decaduto dall'aggiudicazione, segnalerà il fatto all'ANAC nonché all'autorità giudiziaria competente ed escuterà la garanzia provvisoria. In tale eventualità, il Committente si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni tecniche ed economiche da quest'ultimo proposte in sede di offerta. Qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile aggiudicare la gara al soggetto che segue nella graduatoria, il Committente si riserva la facoltà d'interpellare l'ulteriore concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 14 del Codice, il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante del Committente.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico del concorrente aggiudicatario.

L'aggiudicatario dovrà presentare, entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione da parte della stazione appaltante dell'esito di gara, i seguenti documenti:

- 9. in caso di aggiudicazione da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito o di un consorzio ordinario di concorrenti, l'aggiudicatario dovrà presentare il relativo mandato e la connessa procura;
- 10. in caso di soggetti di altri Stati, dovrà essere prodotta documentazione e/o certificazione equipollente in corso di validità;
- 11. dichiarazione con la quale si indicano le modalità di pagamento e si designano le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo anche per effetto di cessioni di credito preventivamente accettate dal Committente:

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore redigerà e consegnerà al committente:

- 12. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n°81/2008;
- 13. un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando non sia previsto dal Decreto Legislativo n°81/2008;
- 14. un piano operativo di sicurezza riguardante le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio rispetto al PSC esistente, con i contenuti minimi previsti nell'Allegato XV del Decreto Legislativo n°81/2008.

Tali documenti formeranno parte integrante del contratto di appalto.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi:

- 15. alla costituzione della garanzia fideiussoria definitiva di cui al successivo punto XIII.3.1), nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta, si applica l'articolo 32, comma 8, del Codice;
- 16. alla sottoscrizione del contratto, nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta, viene attivata la procedura prevista dall'articolo 103, comma 3, del Codice ed incamerata la garanzia provvisoria con contestuale comunicazione all'ANAC; il mancato pagamento dei diritti di segreteria e delle spese di registrazione, come quantificate al punto precedente, equivale a mancata sottoscrizione del contratto.

L'aggiudicatario deve inoltre presentare le garanzie e coperture assicurative di cui al successivo punto XII.2 secondo i termini ivi indicati.

XII.2) Garanzie e coperture assicurative

L'esecutore dei lavori per ciascun lotto è obbligato a costituire:

- garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) ai sensi dell'articolo 103 del Codice;
- polizza di assicurazione ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice;

XII.2.1) Garanzia fideiussoria (cauzione definitiva)

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice, l'esecutore del contratto per ciascun lotto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento, che cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Tale garanzia è del 10% dell'importo contrattuale, aumentata (in caso di ribasso d'asta superiore al 10%) di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; (in caso di ribasso superiore al 20%) di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. È fatta salva la riduzione in applicazione dell'articolo 93, comma 7, del Codice.

La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'articolo 103 del Codice, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.

Tale garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 3 del Codice la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

XII.2.2) Polizza assicurativa CAR

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice, l'esecutore del contratto di ciascun lotto è altresì obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno dieci giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a stipulare e consegnare al Committente una polizza assicurativa che tenga indenne Il Committente stesso da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'amministrazione committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto;
- essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad euro 500.000,00.

Le garanzie di cui al presente paragrafo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'art. 48, comma 5, del Codice, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

XII.2.3) Eventuali modifiche contrattuali

XII.2.3.1) Revisione prezzi

Si rimanda al Capitolato Speciale d'appalto all'art.38.

SEZIONE XIII CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Avellino rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

SEZIONE XIV TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n°196/2003 (*Codice in materia di protezione dati personali*), il Committente informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge.

I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti alla presente procedura di gara.

Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo n°196/2003.

Titolare del trattamento per Il Committente è il Dott. Fabio Di Pietro.

I dati potranno essere comunicati a:

- personale del Committente che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
- collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza al Committente in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- soggetti esterni facenti parte della Commissione di aggiudicazione e di collaudo;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art. 53 del Codice e dalla Legge n°241/1990 e s.m.i.

Il Committente consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatti salvi i casi di differimento e di esclusione di cui all'art. 53, commi 2 e 5, del Codice, ai concorrenti che lo richiedono. Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art. 53, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede "in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto".

A tale riguardo la ditta, con la partecipazione alla presente gara, autorizza il Committente a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della Legge n°241/1990.

Si riporta l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n°196/2003.

* * * *

Il Decreto Legislativo n°196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. I dati personali sono raccolti e trattati dal Committente esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza nonché di tutela della riservatezza del concorrente e dei suoi diritti.

Finalità del trattamento: i dati vengono raccolti e trattati esclusivamente per l'adempimento di funzioni istituzionali, amministrative e contabili, relativamente al perfezionamento e alla gestione del contratto stipulato.

Modalità di trattamento: i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda l'adempimento di obblighi di legge, contabili e contrattuali. Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che il Committente possa dar corso alle richieste dell'interessato. I dati possono essere comunicati: a tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione, Aziende o Istituzioni) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso.

I dati non sono diffusi.

I dati possono essere conosciuti dal responsabile e dagli incaricati del trattamento dal Committente.

L'interessato, ovvero il concorrente, gode dei diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003, tra cui:

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno al Committente di dati personali che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere l'origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati che lo riguardano;

- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riquardano.

SEZIONE XV RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'articolo 31 del Codice e degli articoli 4 e 6 della Legge 241/1990, il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Roberto lantosca, reperibile ai contatti di cui alla SEZIONE I.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso la funzione "CHIARIMENTI" presente nei dettagli di gara, entro il termine ultimo del giorno 08.09.2022.

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte alle richieste di chiarimento presentate in tempo utile verranno notificate all'indirizzo mail dell'operatore economico richiedente e, ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Sono ammesse richieste di chiarimento che riguardano il presente bando di gara ed i suoi allegati; non sono ammesse domande che costituiscono consulenza di natura tecnica e/o legale ai fini della partecipazione alla gara.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sulla piattaforma *irpiniambiente.acquistitelematici.it* nella parte pubblica della gara nell'apposito spazio dedicato ai chiarimenti, con valore integrativo del presente bando.

Resta a carico dei partecipanti monitorare gli aggiornamenti del suddetto sito e dichiararne, in sede di offerta, di averne preso visione. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Allegati:

- MODELLO 1/A Domanda di partecipazione impresa singola
- MODELLO 1/B Domanda di partecipazione RTI, consorzi ordinari, GEIE
- MODELLO 1/C Domanda di partecipazione aggregazione di rete
- MODELLO 1/D Domanda di partecipazione dei consorzi stabili
- MODELLO 2 DGUE
- MODELLO 2 BIS Dichiarazioni integrative al DGUE
- MODELLO 3 Dichiarazioni in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Decreto Legislativo n°50/2016
- MODELLO 4 Dichiarazione antimafia
- MODELLO 5 Clausole speciali ed altre dichiarazioni
- MODELLO 6 Offerta economico temporale
- MODELLO 7 Dichiarazione impresa ausiliaria
- MODELLO 8 Dichiarazione sull'accesso agli atti
- MODELLO 9 Attestato di sopralluogo
- Elaborati progettuali in un unico archivio .zip

Abbreviazioni, riferimenti normativi e convenzioni:

- RUP Responsabile Unico del Procedimento
- CODICE Decreto Legislativo n°50/2016, così come modificato dal Decreto Legislativo n°56/2017
- REGOLAMENTO: DPR n°207/2010 per le parti ancora vigenti
- Committente Si intende Il Committente di cui alla SEZIONE I.1 ovvero Irpiniambiente SPA
- PIATTAFORMA irpiniambiente.acquistitelematici.it
- CCIAA Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
- ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione
- SOA Società Organismo di Attestazione
- DGUE Documento di Gara Unico Europeo
- CAD Codice dell'Amministrazione Digitale